

all'art. 60, comma 1, punto b), la parola «dodicesimi» è sostituita dalla parola «tredecimesimi»;

all'art. 61, comma 1, punto c), la parola «dodicesimi» è sostituita dalla parola «tredecimesimi»;

all'art. 63, comma 2, lettera a), nel penultimo periodo le parole «comma 2 lettera c)» sono sostituite dalle parole «comma 1 lettera c)». Nel medesimo comma 2, alla lettera b), dopo le parole «0,2% del monte salari» vanno aggiunte le parole «riferito all'anno 1993»;

all'art. 75, comma 1, punto X dopo le parole «del decreto legislativo n. 502 del 1992» sono aggiunte le parole «eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso».

Art. 2.

1. I valori indicati nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al secondo biennio di parte economica 1996/1997, stipulato il 5 dicembre 1996 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il rateo per la 13^a mensilità, fatta eccezione per lo specifico trattamento economico spettante al secondo livello dirigenziale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti firmatarie del contratto del 5 dicembre 1996 nonché del presente si danno atto della necessità di rivedere, entro il 30 marzo 1997, la disciplina della pronta disponibilità nelle rianimazioni e terapie intensive e nei servizi di anestesia nonché le problematiche relative al rischio radiologico. Le medesime parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi entro il 30 marzo 1997 in relazione alla definizione del quadro normativo alla materia delle consulenze e consulti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto di aver riscontrato i seguenti errori materiali contenuti nei CCNL sottoscritti il 5 dicembre 1996 relativi al quadriennio di parte normativa 1994/1997 ed al primo biennio di parte economica 1994/1995 nonché di secondo biennio economico 1996/1997:

primo biennio:

1) art. 22, comma 1: dopo le parole «in tale numero» va inserita la parola «non»;

2) art. 33, comma 5: il richiamo all'art. 42 deve intendersi correttamente riferito all'art. 54;

3) art. 43, comma 3: il riferimento al D.L. n. 583/1996 deve intendersi ora effettuato alla legge n. 4 del 17 gennaio 1997 di conversione del predetto D.L.;

4) art. 46, comma 1. il riferimento all'art. 44 deve ritenersi errato e quindi espunto;

5) art. 51, comma 2 ed art. 56, comma 3: i richiami agli artt. 53 e 54 devono intendersi correttamente riferiti agli articoli 52 e 53;

6) art. 65, comma 6: il richiamo agli articoli 55 e 56 deve intendersi correttamente riferito agli articoli 56 e 57;

7) art. 70, comma 5. la rideterminazione deve intendersi decorrere dal 1° dicembre 1995;

8) art. 70, comma 6: la parola «incrementata» deve essere correttamente intesa in «determinata», essendo, l'importo di L. 3.400.000, già stato ricompreso nella tabella allegato 3;

9) art. 71: negli alinea relativi al secondo livello dirigenziale deve ritenersi errato il riferimento agli articoli 43 e 44, mentre per quanto riguarda i dirigenti di primo livello vanno espunti, dagli alinea relativi, i riferimenti all'art. 45;

secondo biennio:

1) art. 5, comma 1 e tabella allegato 1: la discordanza tra i valori di indennità di specificità medica spettante alla data del 1° gennaio 1997 ai dirigenti di primo livello lettere b) e d) ed ai dirigenti di secondo livello lettere a), b), c) e d) deve essere risolta a favore delle cifre contenute nella tabella.

2) art. 5, comma 2: i «dirigenti di primo livello» destinatari della norma devono intendersi i dirigenti di ex nono livello.

Le OO.SS., ai sensi dell'art. 75, comma 6, del CCNL di parte normativa, danno mandato all'agenzia di procedere per la comunicazione agli enti destinatari delle correzioni di cui sopra.

97A2306

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 69.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'assistente sanitario.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell'assistente sanitario;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo: l'assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.

2. L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.

3. L'assistente sanitario:

a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori bio-

logici e sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze;

b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;

c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l'educazione sanitaria;

d) concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria;

e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;

f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;

g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;

h) relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;

i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;

l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole;

m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;

n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;

o) partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;

p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici;

q) svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;

r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.

4. L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

5. L'assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 50

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e il seguente. «A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso an e strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accredimento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

97G0106